



**Cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale nel diritto della concorrenza:
la Corte precisa la tutela offerta dal diritto dell'Unione contro la duplice
incriminazione**

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dispone che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Con due sentenze pronunciate in data odierna la Corte di giustizia si pronuncia sulla portata della tutela offerta dal divieto di duplice incriminazione (chiamato anche principio del *ne bis in idem*) nel diritto della concorrenza.

Causa bpost

La società bpost è stata condannata al pagamento di due ammende successive da parte di due autorità nazionali. Nel luglio 2011, una prima sanzione pecuniaria di EUR 2,3 milioni le è stata inflitta dall'autorità di regolamentazione del settore postale che ha concluso che il regime di sconti applicato dalla bpost dall'anno 2010 era discriminatorio nei confronti di alcuni suoi clienti. Nel marzo 2016 tale decisione è stata annullata dalla cour d'appel de Bruxelles (Corte di appello di Bruxelles, Belgio), la cui sentenza è diventata definitiva ¹, per il motivo che la pratica tariffaria in questione non era discriminatoria.

Nel frattempo, nel dicembre 2012, l'autorità garante della concorrenza ha inflitto alla bpost un'ammenda di circa EUR 37,4 milioni per abuso di posizione dominante in ragione dell'applicazione del medesimo sistema di sconti tra gennaio 2010 e luglio 2011. La società bpost contesta dinanzi alla cour d'appel de Bruxelles la legittimità di tale secondo procedimento in forza del principio del *ne bis in idem*.

Causa Nordzucker e a.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è investita dall'autorità austriaca garante della concorrenza di un appello in un procedimento diretto a far dichiarare che la Nordzucker, un produttore tedesco di zucchero, aveva violato il diritto dell'Unione in materia di intese nonché il diritto della concorrenza austriaco e ad ottenere l'irrogazione di un'ammenda per la medesima infrazione alla Südzucker, un altro produttore tedesco di zucchero. Tale procedimento è fondato, segnatamente, su una conversazione telefonica nel corso della quale i rappresentanti di queste due imprese avevano discusso del mercato austriaco dello zucchero. Tale conversazione era già stata menzionata, dall'autorità tedesca garante della concorrenza, in una decisione diventata definitiva. Con tale decisione, la suddetta autorità ha constatato che le due imprese avevano violato tanto il diritto dell'Unione quanto il diritto tedesco della concorrenza e ha inflitto una sanzione pecuniaria pari a EUR 195,5 milioni alla Südzucker.

¹ Tale sentenza è stata pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia (sentenza dell'11 febbraio 2015, bpost, [C-340/13](#)).

Riunita in Grande Sezione, la Corte ricorda, nelle due cause, che l'applicazione del principio del ne bis in idem è subordinata a una duplice condizione: è necessario, da un lato, che una decisione anteriore sia diventata definitiva (condizione «bis») e, d'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione posteriori (condizione «idem»).

La Corte precisa che, **nel diritto della concorrenza, come in qualsiasi altro settore del diritto dell'Unione, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato (idem) è quello dell'identità dei fatti materiali**, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all'assoluzione o alla condanna definitiva dell'interessato. Essa rammenta, tuttavia, che all'esercizio di diritti fondamentali, come quello conferito dal divieto della duplice incriminazione (il principio del ne bis in idem) possono essere apportate per legge limitazioni, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti, sono necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione.

Causa bpost

Secondo la Corte la protezione conferita dalla Carta **non osta**, alla luce di tale facoltà di limitare l'applicazione del principio del ne bis in idem, a che un'impresa sia sanzionata per un'**infrazione al diritto della concorrenza**, quando, per gli stessi fatti, essa sia **già stata oggetto** di una decisione definitiva in ragione della **violazione di una normativa settoriale** (ad esempio la normativa del settore postale che disciplina le attività della bpost). Tale cumulo di procedimenti e di sanzioni è, tuttavia, **condizionato** all'esistenza di **norme chiare e precise** che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l'oggetto così come al **coordinamento tra le due autorità competenti**. Inoltre, i due procedimenti devono essere stati condotti in un modo sufficientemente coordinato in un **intervallo di tempo ravvicinato** e **l'insieme delle sanzioni imposte deve corrispondere alla gravità delle infrazioni commesse**. **In caso contrario, avviando un procedimento, la seconda autorità pubblica che interviene viola il divieto di duplice incriminazione.**

Causa Nordzucker

Secondo la Corte, il principio del ne bis in idem **non osta** a che un'impresa sia perseguita, dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e a che le sia inflitta un'ammenda per un'infrazione, a causa di un **comportamento** che ha avuto un **oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio di tale Stato membro**, quando tale comportamento sia **già stato menzionato**, da un'autorità garante della concorrenza di un **altro Stato membro**, in una **decisione definitiva**. La Corte sottolinea, tuttavia, che **quest'ultima decisione non deve fondarsi sulla constatazione di un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro**. Se così fosse, per contro, **la seconda autorità pubblica che avvia un procedimento relativo a tale oggetto o a tale effetto viola il divieto di duplice incriminazione.**

L'ultimo quesito posto in tale causa interroga la Corte sull'applicabilità del principio del ne bis in idem ai procedimenti che hanno riguardato l'applicazione di un programma di clemenza e nei quali non è stata inflitta un'ammenda. La Corte indica, a tale proposito, che il principio del ne bis in idem è applicabile a un procedimento di attuazione del diritto della concorrenza in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata un'infrazione al diritto della concorrenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze e delle sintesi ([C-117/20](#) e [C-151/20](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.